

“ SCUOLA FORENSE DELLA MARSICA ”

STATUTO

Art. 1) Costituzione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della Legge 31.12.2012 n°47 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n° 3 del 20.06.2014, ha istituito la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, denominata “Scuola Forense della Marsica” quale suo organo, come da Regolamento approvato dal COA di Avezzano.

Art. 2) Scopi ed attività

1. La Scuola Forense non ha scopo di lucro.

La scuola è aperta a tutti gli iscritti all'Albo Avvocati, al Registro dei Praticanti Procuratori tenuto dall'Ordine Forense di Avezzano ed anche agli iscritti ad altri Ordini Forensi.

Le iscrizioni, da predisporre in carta semplice, saranno ricevute presso la Segreteria dell'Ordine Forense di Avezzano, anche a mezzo mail (*foroavezzano@gmail.com*) e potranno essere accompagnate dal versamento di una somma che sarà eventualmente determinata dal Consiglio dell'Ordine con apposita eventuale delibera.

La frequenza al corso verrà attestata, anche mediante annotazione sul libretto della pratica.

2. Le finalità della Scuola Forense sono: a) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della Legge Professionale, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 43, comma 2, della Legge Professionale Forense e succ. mod e int.;

b) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi di formazione continua di cui agli artt. 1, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della Legge Professionale Forense;

c) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, della Legge Professionale Forense, in collaborazione e/o convenzione con facoltà di Giurisprudenza;

d) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio, anche in collaborazione con la Camera Penale e ADU;

e) Lo svolgimento di qualsiasi altra attività formativa o culturale verrà ritenuta opportuna dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano;

f) Ove vi siano le risorse finanziarie è possibile prevedere il conferimento di borse di studio in favore dei corsisti più meritevoli privi di mezzi finanziari.

3. I corsi o singoli eventi formativi potranno essere aperti a tutti gli iscritti, anche di altri Ordini Circondariali, e/o ai praticanti avvocati così come, in casi particolari, agli iscritti di altri Ordini professionali;

4. La Scuola Forense potrà operare in collegamento con le Università, con le quali potranno essere stipulate apposite convenzioni, con altre Scuole Forensi, istituite da altri Ordini Professionali, sia quali organi dei predetti ovvero in forma di associazione o fondazione ed anche con le Scuole Forensi potranno essere stipulate apposite convenzioni ed infine con le associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della Scuola Forense.

5. La Scuola Forense sceglie i propri docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari nonché tra esperti in materie giuridiche o in materie connesse all'attività forense, valutandone i titoli, l'attività svolta, il precedente svolgimento di attività formativa come docenti anche di corsi od eventi di Scuole Forensi, la frequenza ai corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura nonché eventuali pubblicazioni.

6. Sarà possibile prevedere lo svolgimento di corsi a distanza attraverso strumenti telematici.

Art. 3) Sede

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, in Avezzano via Corradini.

Il Consiglio manda al Presidente di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Nazionale Forense ex art. 3, terzo comma, D.P.R. 10-4-90 n. 101.

Art. 4) Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Ordine degli Avvocati di Avezzano, unitamente alla Fondazione Buccini/Cassinelli, provvederà al finanziamento della Scuola Forense al fine di garantire le risorse economiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle sue attività, attraverso uno stanziamento di fondi annuale, oltre ad altri possibili stanziamenti infra annuali. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche

2. La Scuola Forense, quale Organo dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano e della Fondazione Buccini/Cassinelli, non è dotata di autonomia patrimoniale e dunque sarà sottoposta al controllo contabile dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano con la gestione finanziaria.

3. Per il finanziamento delle proprie attività la Scuola Forense potrà ricevere, attraverso il Consiglio dell'Ordine insieme alla Fondazione, partecipazioni a spese o finanziamenti da associazioni specialistiche, da associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense, da facoltà di Giurisprudenza e da altri Ordini Professionali ovvero da istituzioni pubbliche o da enti od associazioni private rappresentative di produttori, di imprenditori o di consumatori.

4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo

Art. 5) Organi della Scuola Forense

1. Sono organi della Scuola Forense:

a) Il Consiglio Direttivo. b) Il Direttore della Scuola Forense. c) Il Comitato Scientifico della Scuola Forense.

2. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano rappresenta la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano.

La composizione degli organi della scuola Forense è descritta nel Regolamento della stessa nei punti da 6 a 10

Il C.O.A. di Avezzano potrà sempre modificare la composizione numerica del Consiglio Direttivo, con propria delibera, nei limiti minimo e massimo indicati in Regolamento.

I membri del Consiglio Direttivo debbono essere iscritti all'Albo degli Avvocati di Avezzano.

Art.6) Compiti del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo ha le funzioni di gestione ed amministrazione della Scuola Forense

2. Il Consiglio Direttivo individua i programmi per lo svolgimento di tutte le attività formative della Scuola Forense, i nominativi di coloro che saranno incaricati di svolgere le attività formative, il calendario dei corsi e degli eventi formativi provvedendo alla individuazione dei relativi argomenti ed al controllo ed attestazione della frequenza.

2.1. Il Consiglio Direttivo delibera altresì sulle modalità e criteri per il rilascio di ogni attestazione di partecipazione ovvero per il rilascio di ogni eventuale attestazione in ordine alle attività formative che ad essa competono.

2.2. Il Consiglio Direttivo delibera sugli impegni di spesa per lo svolgimento di tutte le attività della Scuola Forense nonché su ciò che riguarda le attività e le questioni riguardanti la Scuola Forense.

2.3 La contabilità verrà gestita all'interno della contabilità del Consiglio dell'Ordine ma verrà tenuto un registro contabile di tutte le attività riconducibili alla Scuola Forense la quale redigerà, entro il 31 Marzo di ogni anno, un rendiconto da presentare al Consiglio dell'Ordine.

Art. 7) Funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore ovvero da un numero di membri pari alla maggioranza assoluta di esso ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.
2. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza e nel calcolo dei voti espressi, non si tiene conto degli astenuti per cui la delibera è approvata quando il numero dei voti favorevoli supera quello dei voti contrari.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio dell'Ordine, ha altresì il diritto di partecipare a tutte le attività della Scuola Forense quando lo reputi opportuno così come di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Scientifico.
4. Il caso di parità di voti favorevoli e contrari la delibera è approvata se tra i voti favorevoli vi è quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine o del suo delegato o, in mancanza di questi, di quello del Direttore.

Art. 8) Il Direttore della Scuola Forense.

1. Il Direttore della Scuola Forense deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati nonché all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Giurisdizioni Superiori e deve, altresì, possedere un "curriculum" professionale che denoti capacità di organizzazione e gestione delle attività formative.
2. Il Direttore attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 9) Il Comitato Scientifico della Scuola Forense.

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo e massimo di membri, secondo delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano in sede di nomina e come da Regolamento approvato.
Il C.O.A. di Avezzano potrà sempre modificare la composizione numerica del Comitato Scientifico, con propria delibera, nei limiti minimo e massimo sopra indicati.
2. I membri del comitato scientifico sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza

Art. 10) Adempimenti della Scuola forense.

Tutti gli adempimenti fiscali e di altro genere dovranno essere svolti dall'Ordine degli Avvocati, di cui la Scuola Forense è un organo, prioritariamente tramite le risorse finanziarie dedicate alla Scuola Forense, come da gestione del Tesoriere del Consiglio dell'Ordine, che tempestivamente le metterà a disposizione e provvederà a tutti gli adempimenti sopra indicati.

Art. 11) Rinvio.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile nonché quelle del Regolamento di costituzione della Scuola Forense della Marsica.

Avezzano 22 Marzo 2022

Il C.O.A.
(Il Presidente)
(Avv.F. Colucci)

